

Regolamento sulle incompatibilità per l'elezione o la nomina negli organi direttivi ed esecutivi

Art. 1 - Incompatibilità di natura politica e istituzionale

L'elezione negli organi direttivi ed esecutivi (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Presidente, Vicepresidente e/o, Direttore, Amministratore, Uffici di Presidenza, Giunte e simili) di Legacoop e delle articolazioni territoriali e settoriali, l'attribuzione di funzioni di indirizzo interno, specificazione ed esecuzione delle decisioni, nonché di rappresentanza esterna per Legacoop e per le sue articolazioni territoriali e settoriali sono incompatibili con incarichi esecutivi, di rappresentanza e di fondamentale importanza nel processo di formazione delle decisioni negli organi delle forze politiche e delle istituzioni locali, regionali, nazionali ed europei, e conseguentemente con:

- l'appartenenza a segreterie nazionali, regionali, provinciali e comunali (per i Comuni con più di 15mila abitanti) dei partiti e delle organizzazioni politiche;
- l'elezione alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica, al Parlamento europeo;
- la carica di Presidente, Vicepresidente, Assessore e Consigliere Regionale;
- la carica di Presidente, Vicepresidente, Assessore e Presidente di commissione della Provincia e degli analoghi organi di governo delle città metropolitane;
- la carica di Presidente, di Sindaco, di Vicesindaco, di Assessore e di Presidente di commissione nei Comuni con più di 15mila abitanti e i ruoli analoghi nelle Municipalità circoscrizionali;
- la carica di Segretario Amministrativo o di tesoriere dei partiti e delle organizzazioni politiche;
- la carica di Presidente, Vicepresidente, Assessore e di Presidente di Commissione delle Comunità montane.

È altresì incompatibile la carica di Consigliere di Provincia o di Comune capoluogo con l'appartenenza agli organi o con l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1) quando coincidenti nella medesima provincia ovvero il comune capoluogo insista in questa.

Art. 2 - Incompatibilità con altre organizzazioni di rappresentanza

Sono inoltre incompatibili, in via di principio, l'appartenenza a organi o l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1) con l'appartenenza a organi esecutivi di altre organizzazioni di rappresentanza di imprese a livello nazionale, regionale e provinciale. Eventuali deroghe, tempestivamente richieste dall'interessato, possono essere autorizzate, con i quorum previsti per le deliberazioni ordinarie e con idonea motivazione, da parte dell'organo collegiale a cui questi appartiene, e debbono comunque essere portati a conoscenza della Direzione dell'organo di appartenenza.

Art. 3 - Obbligo di dichiarazione di appartenenza ad associazioni

I candidati a cariche o incarichi direttivi ed esecutivi di Legacoop e delle sue articolazioni territoriali e settoriali sono tenuti a dichiarare l'appartenenza ad associazioni od organizzazioni che richiedano per l'adesione un giuramento o una promessa solenne.

Art. 4 - Obbligo di dichiarazione di incarichi diversi

La presenza o l'assunzione di incarichi durante il mandato, di qualsiasi genere, in enti, associazioni e società diverse da quella specificamente indicata nel presente Regolamento da parte dei componenti organi di Direzione va altresì comunicata al Comitato dei garanti di competenza con un'adeguata informazione circa il loro oggetto sociale, la composizione sociale e degli organi, specificando se si tratta di incarichi strumentali e correlati all'attività dell'ente o della struttura di appartenenza, ovvero di diversa natura. La totale o parziale omissione dell'obbligo sancito dal presente comma sarà comunicata da parte del Comitato dei garanti agli organi che vedano la presenza del soggetto non adempiente, unitamente al sollecito rivolto agli interessati a provvedere entro 15 giorni.

Decorso inutilmente tale termine, il Comitato Garanti propone alla Direzione competente la pronuncia di decadenza.

Art. 5 - Termini

L'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 1, ovvero quando sussistenti, nonché i provvedimenti che si intendono adottare per rimuoverle nei successivi 60 giorni, debbono essere dichiarate all'atto dell'accettazione delle candidature. Lo stesso dicasi per la dichiarazione di cui all'art. 2.

L'autocertificazione di cui all'art. 3 deve essere prodotta entro 30 giorni dalla nomina o elezione.

Art. 6 - Decadenza

Salvo quanto previsto dal precedente art. 4 circa l'inosservanza delle prescrizioni ivi contenute, l'omissione delle dichiarazioni di cui all'art. 1 e all'art. 2 del presente Regolamento sono causa di decadenza dall'organo con semplice presa d'atto del Comitato Garanti competente, che ne dà comunicazione alla Presidenza e alla Direzione relative.

Art. 7 - Adozione del Regolamento

Tutte le articolazioni territoriali e settoriali di Legacoop sono tenute a deliberare formalmente il presente Regolamento entro 90 giorni dalla sua adozione, senza modificazioni se non in senso maggiormente restrittivo, e a darne comunicazione al Comitato Garanti Nazionale.

Decorso il termine di cui sopra, il presente regime di incompatibilità si applica comunque alle strutture associative territoriali e settoriali che hanno omesso la delibera.

Art. 8 - Comitati garanti

Ciascuna articolazione territoriale e settoriale di Legacoop deve prevedere l'attribuzione al Comitato Garanti di competenza dei poteri di controllo e decisione nelle materie previste dal presente Regolamento, così come disciplinata dalla presente disposizione. Le strutture di cui sopra provvedono, ove necessario, all'adeguamento dei rispettivi Statuti entro il medesimo termine di cui all'articolo precedente.

Art. 9 - Norma transitoria

Entro 30 giorni dall'approvazione dei rispettivi regolamenti tutti gli interessati componenti degli organi di Legacoop e delle sue articolazioni territoriali e settoriali in essere sono tenuti a inviare al Comitato Garanti di competenza un'autocertificazione con la quale dichiarano di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 1 ovvero i provvedimenti che intendono assumere per rimuoverne le cause entro i successivi 60 giorni.

Negli stessi termini di 30 giorni gli interessati sono tenuti alle autocertificazioni di cui agli art. 2 e 3 del presente Regolamento.

Art. 10 - Poteri di surroga

Nelle materie del presente Regolamento, il Comitato Garanti Nazionale ha poteri di sindacato nei confronti dei Comitati Garanti territoriali e settoriali, nonché potestà di surroga, rispetto all'esercizio delle relative incombenze, quando queste non siano state esercitate nei termini regolamentari.

A questo fine i Comitati Garanti territoriali e settoriali sono tenuti a comunicare al Comitato Garanti Nazionale l'adempimento delle rispettive incombenze.

Art. 11 - Norma finale

Gli interessati, componenti degli organi direttivi ed esecutivi di Legacoop e delle articolazioni territoriali e settoriali che vengano a trovarsi, successivamente alla loro elezione, in una delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 1, sono tenuti a comunicare senza indugio tale condizione e a rimuoverla entro un termine massimo di 60 giorni dal momento in cui tale incompatibilità si è verificata.

Analoga comunicazione è a carico degli interessati di cui all'art. 2, quando sopravvenga l'adesione a una Associazione ivi definita.

I membri degli organi che non provvedano a rimuovere tale situazione di incompatibilità o che non provvedano ad autocertificare la propria posizione sono dichiarati automaticamente decaduti con mera presa d'atto del Comitato dei Garanti Nazionale.

Art. 12 - Accesso alle informazioni

I Comitati Garanti, secondo le rispettive competenze, e il Comitato Garanti Nazionale anche in ipotesi di surroga, garantiscono la facoltà di accesso alle informazioni oggetto del presente Regolamento ai componenti delle Direzioni associative competenti e agli enti associati che ne facciano formale richiesta perché direttamente interessati.